CAMERA DEI DEPUTATI N. 4404

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BRUSCHI, BARBI, ALIVERTI, COCCO MARIA, BOLDRIN, MIROGLIO

Presentata il 31 marzo 1976

Modifiche ed integrazioni alla legge 22 dicembre 1975, n. 727, recante norme sulla sistemazione di lavoratori dipendenti da imprese e cooperative appaltatrici di servizi presso l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

ONOREVOLI COLLEGHI ! — L'esame della legge 22 dicembre 1975, n. 727, recante le norme in oggetto ai fini della sua applicazione ai lavoratori dipendenti da cooperative e ditte appaltatrici dei servizi assunti in gestione diretta dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e che sono indicati nella tabella annessa alla legge stessa, ha messo in evidenza le seguenti lacune, che se non vi si pone tempestivo rimedio, rischierebbero di vanificare in buona parte, gli obiettivi di natura sociale perseguiti dal provvedimento legislativo:

Limiti di età.

1. — Impossibilità per circa 150 dei 580 dipendenti indicati nell'articolo 1, secondo comma, della legge 22 dicembre 1975, n. 727, di essere inquadrati nei ruoli del personale permanente dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, avendo superato i limiti di età in essa previsti; ciò recherà danno agli interessati che saranno estromessi dal lavoro senza alcuna valida soluzione di ricambio non potendo allo stato delle cose, i servizi di cui trattasi essere ulteriormente appaltati, perché assunti in gestione diretta dalla Azienda dei monopoli, in applicazione della legge n. 727 entro sei mesi dalla data di entrata in vigore delle norme di cui sopra.

Il limite di età e la conseguenza che ne deriva creeranno inoltre serie difficoltà all'Azienda dei monopoli perché, non disponendo essa in alcuni dei posti di lavoro indicati nella tabella di cui sopra, e particolarmente a Castellammare di Stabia, Tortona e Venezia, di personale proprio, in grado di sostituire gli operai non abili, non si troverebbe, se non dopo aver in-

detto ed espletato un regolare concorso di assunzione di nuovi operai e cioè dopo circa un anno e mezzo o due, in grado di assicurare il regolare svolgimento dell'attività indispensabile al tempestivo approvvigionamento di generi (sali e tabacchi) per soddisfare le esigenze di consumo della popolazione.

Trattamento economico.

2. — Il personale delle ditte e cooperative appaltatrici, avente titolo all'inquadramento, è quanto mai perplesso ad inoltrare la relativa domanda, in quanto dalla valutazione comparativa tra il trattamento economico attualmente goduto e quello di cui verrà ad usufruire in conseguenza dell'inquadramento stesso è emersa (e ciò del resto era stato rilevato da alcuni colleghi della Commissione finanze e tesoro in sede di esame del disegno di legge) una differenza che non pochi casi, anche in rapporto all'anzianità di servizio, raggiunge le 50.000 o 60.000 mensili.

I motivi sono due:

a) la retribuzione fondamentale del personale di ruolo dei monopoli è inferiore a quella del corrispondente personale degli appalti regolato dal contratto collettivo di lavoro AUSITRA;

b) i lavoratori delle cooperative e ditte appaltanti oltre ad avere il trattamento di cui sopra usufruiscono attualmente degli aumenti periodici biennali in rapporto all'anzianità di servizio. Una volta inquadrati, essi saranno assistiti dalla retribuzione fondamentale base, senza alcun aumento periodico in quanto la legge prevede che l'inquadramento avvenga mediante nomina in prova il che significa che la paga o lo stipendio non potranno essere che quelli iniziali previsti per la categoria o qualifica di inquadramento.

Ad ovviare ai vari seri inconvenienti di cui sopra si provvede con la presente proposta di legge che prevede appunto:

a) all'articolo 1 l'inquadramento del personale escluso per limiti di età dall'applicazione della legge n. 727 in un ruolo ad esaurimento e con l'osservanza di alcune formalità (domanda, quadro di corrispondenza) previste dalla legge predetta;

b) l'attribuzione al personale inquadrato di tanti aumenti periodici biennali pensionabili quanti siano necessari al raggiungimento della parità economica della retribuzione fondamentale, con il superamento di quella disparità che – se non eliminata – inciderebbe – come si è detto – in modo negativo sugli orientamenti, per altro, ancora incerti del personale interessato, ai fini della presentazione della domanda di inquadramento. È chiaro che ove permanesse la disparità l'obiettivo della legge n. 727 difficilmente potrebbe essere raggiunto e la legge potrebbe per molta parte restare inoperante;

c) il maggior onere previsto non superiore certamente ai 250.000.000 annui troverà ampia copertura nella riduzione corrispondente delle somme in capitoli di spesa del bilancio dei monopoli stanziate per gli appalti da eliminare e consentirà di superare le notevoli inconcepibili disparità del trattamento sopraindicato.

Circa l'assunzione del personale che ha superato i limiti di età base, la relativa spesa è già coperta con lo stanziamento di cui all'articolo 6 della legge 22 dicembre 1975, n. 727, essendo detto personale compreso nel numero delle 580 unità indicate al terzo comma dell'articolo 1 della legge stessa.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

I dipendenti dalle imprese e cooperative appaltatrici dei servizi indicati nella tabella annessa alla legge 22 dicembre 1975, n. 727, che, per aver superato i limiti di cui all'articolo 2 della legge stessa, non hanno titolo all'inquadramento in essa previsto, sono assunti dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato con inquadramento in un ruolo transitorio ad esaurimento e mantenuti in servizio fino al raggiungimento dei limiti massimi di età pensionabile fissati per il personale dipendente dall'amministrazione medesima.

ART. 2.

All'assunzione del personale di cui all'articolo precedente, l'Amministrazione dei monopoli di Stato provvederà entro due mesi dalla data di presentazione della relativa domanda che gli interessati dovranno inviare alla Direzione generale dei monopoli di Stato entro 30 giorni da quello di entrata in vigore della presente legge.

ART. 3.

L'inquadramento avverrà nella qualifica corrispondente a quella prevista per l'esercizio delle mansioni prevalentemente espletate dal predetto personale nell'ultimo biennio fino alla data di entrata in vigore della presente legge e tenendo conto del quadro di corrispondenza di cui all'articolo 4 della legge 22 dicembre 1975, n. 727.

ART. 4.

Ai fini dell'attribuzione del trattamento economico al personale di cui alla presente legge ed a quello inquadrato ai sensi della legge 22 dicembre 1975, n. 727, nel caso in cui la retribuzione mensile tabellare in godimento all'atto del passaggio nei ruoli del corrispondente personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, risultasse superiore a quella attribuibile in

conseguenza dell'inquadramento predetto, al personale interessato saranno attribuiti tanti aumenti periodici biennali pensionabili fino al raggiungimento della retribuzione tabellare mensile in godimento.

ART. 5.

All'ulteriore onere annuo valutato in lire 250.000.000, sarà provveduto mediante riduzione degli stanziamenti dei capitoli del bilancio dell'Amministrazione dei monopoli di Stato sui quali gravano le spese per i servizi precedentemente appaltati (capitoli 191, 194, 228, 229 e 275 dell'anno 1976 e corrispondenti capitoli degli anni successivi).

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.